Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in data 29/10/2010.
Il ricorrente ha estinto il finanziamento a marzo 2015, in corrispondenza della rata n. 50 di 120.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21 settembre 2019, parte ricorrente si è rivolta all'Abf chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.488,53 per quote non maturate di commissioni e oneri, più interessi e spese legali.
L'intermediario resistente nel produrre le controdeduzioni afferma di aver ritenuto di riprendere in esame talune circostanze della contestazione provvedendo al riconoscimento, in data 05/04/2019, del rimborso di euro 834,81 a mezzo assegno bancario, allegato in copia.
L'importo, comprensivo del rimborso degli interessi e del contributo di 20,00 euro versato per la presentazione del ricorso, corrisponde al rimborso pro quota delle Commissioni rete distributiva, pari ad € 1.574,30, decurtato dei rimborsi già riconosciuti di € 594,00 ed € 166,65.
In relazione agli oneri assicurativi l'intermediario afferma che sono stati riconosciuti, a titolo di oneri assicurativi non goduti, i rimborsi di € 232,20 ed € 121,48, calcolati in conformità

al criterio di calcolo stabilito nel contratto e nelle condizioni generali di polizza che, peraltro, risultano superiori rispetto a quanto indicato nel "Piano Annuale di Rimborso".
Alla luce delle considerazioni sopra esposte chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rimborso delle "commissioni rete distributiva" e che sia rigettata la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi essendo stati tali oneri già rimborsati secondo le previsioni contrattuali.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso e merita accoglimento.

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr*., ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

3. Questo Collegio:

4. -letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 set-tembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

5. -letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525;

6. ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto:

7. 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

8. 2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

9. 3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

10. 4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto euro-peo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risoluto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

11. 5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

12. Ciò premesso, il Collegio, nel caso di specie ritiene di dover disporre il rimborso secondo il metodo pro quota delle richieste formulate dal ricorrente finalizzate ad ottenere il ristoro delle "commissioni rete distributiva" e degli oneri assicurativi, al netto di quanto già corrisposto, ovvero € 166,65 corrisposti il 07/07/2015 ed € 834,81 corrisposti il 05/04/2019 a valere sulle commissioni rete distributiva, nonché € 232,20 per rimborso oneri assicurativi per rischio vita, corrisposti in data 04/06/2015 ed € 121,48 per oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, corrisposti in data 14/06/2015, secondo la sottolencata tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni rete distributiva				2.698,80	1.574,30		1.574,30	0,00
Oneri assicurativi (rischio vita)				516,92	301,54		232,20	69,34
Oneri assicurativi (rischio impiego)				345,54	201,57		121,48	80,09
					0,00			0,00
			Totale					149,42

13. in ordine alla richiesta di rimborso delle spese legali il Collegio ritiene che non debba trovare accoglimento la domanda di refusione delle stesse, stante la serialità del ricorso in materia di finanziamento con cessione del quinto. Cfr. Collegio di Roma (Presidente Massera) - Decisione n. 11244 del 21.12.2016.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 149,42 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA